

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 16 febbraio 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007 e del 21 ottobre 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale².

Testo stampato in grassetto: dichiarato d'obbligatorietà generale.

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari per l'anno 2009
del 28 ottobre 2008

Art. 1 In generale

Art. 2 Adeguamento salariale

II

I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2009 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 2 della convenzione addizionale.

¹ FF **2000** 4513 5298, **2001** 156, **2005** 3565 4577, **2007** 5563, **2008** 7501

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

16 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova